

271. SPECIALE COVID

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA O A DISTANZA? COSA PREVEDE IL DPCM 2 MARZO 2021

01. NOZIONE

Il **primo DPCM Draghi** a materia COVID ha disposto, **mediante l'articolo 25**, la tenuta dei corsi di formazione pubblici e privati.

Come appariva probabile la norma stabilisce che lo svolgimento ordinario di tali corsi sia **l'esecuzione a distanza**, quantomeno fino al 6 aprile 2021.

Nello specifico la formazione aziendale può svolgersi anche in presenza, ma solo per i dipendenti dell'azienda, senza partecipazioni esterne.

Le norme sono valide per tutto il territorio nazionale, nessuna differenziazione nasce dalla diversa coloritura epidemica delle diverse Regioni; ovviamente vanno sempre rispettate le norme sul distanziamento e sulla sicurezza in particolari i protocolli dettati dall'INAIL.

Tanto detto vediamo quali sono le eccezioni, quali momenti formativi, possono svolgersi in presenza.

02. LA FORMAZIONE IN PRESENZA

In deroga alla norma generale sono consentiti in presenza:

i corsi di formazione specifica in medicina generale;

le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica, che possono proseguire anche in modalità non in presenza;

i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche e di volo (per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, sul buon funzionamento del tachigrafo, per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi per la sicurezza della circolazione ferroviaria);

i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo;

le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo;

gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

la formazione in azienda, esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni;

i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

In materia occorre sempre seguire il **Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro** e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.



Va aggiunto che i periodi di assenza dai corsi di formazione connessi all'epidemia da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze collegato al rinvio, al recupero dell'anno o la dimissione dai corsi. Si applica quanto previsto dall'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020.

